

INDENNITA' FUNZIONARI DIRETTIVI CATANIA RETE GAS SPA
2020-2022
(livelli 7° - 8° - Q CCNL Gas- Acqua)

ACCORDO Il Livello

L'anno 2020 il giorno 1 del mese di aprile presso la sede di Catania Rete Gas S.p.A. sita in Via Cristoforo Colombo 150 - Catania

Tra

Catania Rete Gas SpA rappresentata dal Presidente pro tempore Dott. Fabio Rallo.

e

i dipendenti Sigg.ri:


Ing. Caudullo Antonio liv. 8° CCNL Gas Acqua
Dott.ssa Ziccone Mariapaola liv. 8° CCNL Gas Acqua
Ing. Leonardi Alfredo liv. 8° CCNL Gas Acqua
Dott. Giardinelli Giuseppe liv. 7° CCNL Gas Acqua
Dott.ssa Gulisano Barbara liv. 7° CCNL Gas Acqua
Dott. Gemelli Fabrizio liv. 7° CCNL Gas Acqua

CATANIA RETE GAS SpA

PROTOCOLLO INTERNO
N° 0000198/20/1
DEL 12/05/2020

PREMESSO

- che i lavoratori inquadrati ai livelli 7°, 8° e Q del CCNL Gas-Acqua vengono definitivi "personale direttivo" ossia una categoria di lavoratori le cui mansioni, proprio perché di carattere direttivo e quindi fondamentali ai fini del raggiungimento dei risultati dell'impresa, sono caratterizzate dalla sussistenza di un rapporto fiduciario con il datore di lavoro, in forza del quale la retribuzione non è commisurata al tempo di lavoro, ma alla qualità e produttività dello stesso, che non è suscettibile di una remunerazione rapportata alle ore di prestazione;
- che l'ultimo comma dell'art. 27 del CCNL Gas Acqua "Prestazioni oltre il normale orario di lavoro (lavoro straordinario)" non prevede la corresponsione di somme nel caso di prestazioni oltre il normale orario di lavoro per il personale inquadrato ai livelli 7°, 8° e Q;
- che l'Azienda non può mancare di valutare l'impegno temporale e l'apporto qualitativo di tali figure, individuando per i lavoratori sopra citati una indennità che integri le retribuzioni con uno specifico compenso aggiuntivo, compenso che un giudice potrebbe altrimenti riconoscere in via equitativa;
- che la tematica, negli anni, è stata sottoposta a diversi legali esperti in discipline giuslavoristiche che hanno concordato in materia pressochè unanime che per questi lavoratori l'azienda ha l'onere di integrare la retribuzione ordinaria con uno specifico compenso aggiuntivo atto a remunerare non solo il maggior impegno temporale ma altresì le specificità e le responsabilità connesse al livello di inquadramento contrattuale;
- che tutta la materia rientra completamente negli ambiti di discrezionalità aziendale, con effetti sul piano del contratto individuale di lavoro, non avendo alcun obbligo di contrattazione aziendale in materia né altri tipi di intervento della R.S.U.;
- che a tutti i lavoratori inquadrati ai livelli 7°, 8° e Q del CCNL Gas-Acqua dall'anno 2004 è stata riconosciuta e attribuita un'"Indennità di funzione" per il ruolo ricoperto in misura unica per tutti i funzionari e fissata in € 7.000,00 al lordo delle ritenute di legge per i lavoratori inquadrati ai livelli 7° e 8° ed € 10.000,00 al lordo delle ritenute di legge per i lavoratori inquadrati al livello Q;
- che gli importi sopra citati sono stati proporzionati per il personale in part time in relazione alla percentuale di orario di lavoro e per i lavoratori in maternità, aspettativa, promossi, assunti e/o cessati in corso di anno in relazione ai periodi di effettiva prestazione lavorativa;



Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large 'B' and several other illegible marks.

- che anche nell'accordo relativo all'anno 2019 di cui al documento n° prot. 41/19/I del 12/12/2019 al paragrafo "Rinnovi" le parti si sono impegnate a ricontrattare l'accordo entro il mese di Gennaio di ogni anno;

- che i sottoscrittori del presente accordo hanno specificatamente richiesto con nota prot. 378/19/I del 20/11/2019 il rinnovo dell'Accordo di Il livello nei termini previsti dal precedente accordo la riconferma dello stesso per il triennio;

- che il CdA di Catania Rete Gas Spa nelle sedute del 30/12/2019 e del 21/01/2020 ha trattato l'argomento e ha dato mandato al Presidente di definire con i funzionari direttivi di Catania Rete Gas Spa un accordo triennale, fermo restando gli importi, con la clausola di rivedere parametri, condizioni e applicabilità dell'accordo stesso entro il mese di Gennaio di ogni anno anche in funzione delle modifiche societarie dovute all'istituendo procedimento di fusione fra le aziende partecipate;

- che sotto il profilo dell'impatto economico, anche per effetto del personale dipendente beneficiario andato in quiescenza, la somma necessaria alla copertura del fabbisogno legato alle indennità in oggetto sarà inferiore a quella consolidata ed erogata nell'esercizio precedente.

Premesso quanto sopra, le Parti stipulano il seguente:

ACCORDO

Per il presente anno si stabilisce che l'"Indennità di Funzione" (lavoratori inquadrati ai livelli 7°, 8° e Q del CCNL Gas Acqua), verrà riconosciuta nelle seguenti forme:

A - PARTE FISSA (75% del parametro economico di base)

Verrà riconosciuta in misura pari 75% del parametro economico riferito al livello di inquadramento in 12 mensilità a copertura delle seguenti voci:

- Posizione organizzativa/Responsabilità di ufficio;
- Fortettizzazione disponibilità maggiore impegno temporale;
- Disponibilità rintracciabilità telefonica oltre il normale orario di lavoro;
- Maggiore carico di lavoro in assenza di adeguata struttura organizzativa.

Tale quota verrà, pertanto, inserita mensilmente in busta paga.


B - PARTE VARIABILE (75% del parametro economico di base)

Verrà riconosciuta in percentuale massima del 75% in base alle seguenti attività svolte:

1. Assunzione di incarichi temporanei o carichi di lavoro non di pertinenza dell'ufficio;
2. Predisposizione di idee progettuali con definizione di obiettivi di miglioramento aziendale specifici per la propria funzione;
3. Partecipazione ad attività esterne e conferenze dei servizi;
4. Impegno straordinario per reperibilità legata al pronto intervento.

Per la determinazione dell'indennità si terrà conto del numero di attività svolte nel corso dell'anno di riferimento secondo la seguente tabella:

Attività	Numero attività svolte nell'anno					
	0	1	2	3	4	5+
Punto 1	0%	5%	10%	15%	20%	25%
Punto 2	0%	5%	10%	15%	20%	25%
Punto 3	0%	5%	10%	15%	20%	25%
Punto 4	0%	5%	10%	15%	20%	25%



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

I valori percentuali di cui sopra, che fanno sempre riferimento al parametro economico assegnato al livello di inquadramento, sono cumulabili fino alla concorrenza del massimale stabilito dall'organo amministrativo in sede di accordo (es. Se il massimale stabilito è pari al 25%, il dipendente X per ottenere il parametro massimo deve svolgere almeno 5 attività tra quelle indicate ai punti da 1 a 4, se il massimale è pari al 75% deve svolgerne almeno 15).

L'erogazione della parte variabile verrà effettuata in un'unica soluzione entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dal presente accordo:

- Migliorie contrattuali secondo quanto stabilito dal CCNL;
- Indennità e compensi relativi ad incarichi assunti nell'ambito di specifici "Progetti Aziendali" che coinvolgono una platea più ampia di personale aziendale;
- Indennità e compensi afferenti ulteriori incarichi ed attività disciplinate dalle normative vigenti.

RINNOVI

Le Parti si impegnano a ricontrattare il presente accordo entro il mese di Gennaio di ogni anno.

SISTEMA DI VERIFICA EROGAZIONE INDENNITÀ

L'erogazione della parte variabile dell'"Indennità di funzione" sarà effettuata previa elaborazione della reportistica atta a verificare quanto indicato al punto sub B.

I LAVORATORI

ING. ANTONIO CAUDULLO

DOTT. SSA MARIAPAOLA ZICCONI

ING. ALFREDO LEONARDI

DOTT. GIUSEPPE GIARDINELLI

DOTT. SSA BARBARA GULISANO

DOTT. FABRIZIO GEMELLI

L'AZIENDA
Il Presidente del C.d.A.
DOTT. FABRIZIO

